

Dott. Massimiliano Fiora Commercialista · Revisore Legale · Consulente tecnico Tribunale Novara
 Dott. Veronica Roggia Commercialista · Revisore Legale



Rag. Daniela Candian Commercialista · Revisore Legale
 Geom. Marina Cattaneo Consulente del Lavoro
 Dott. Giuseppe Petruzzi

codice fiscale · partita iva: 01701770032
 website: www.safr.it e-mail: info@safr.it

28078 GHEMME (NO) via Roma 15 tel. 0163.842.833 - 0163.840.690 · fax 0163.841.154
 28064 CARPIGNANO SESIA via Roma 28 tel. · fax 0321.824.230
 28073 FARA NOVARESE via Battisti 9 tel. 0321.829.903

UFFICIO PAGHE

CIRCOLARE DEL 25/07/2012

Dal 18 luglio la riforma Fornero (legge 92/2012 pubblicata al supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale del 3 luglio 2012) è diventata a tutti gli effetti una legge dello stato. Vediamo quindi nel dettaglio quali saranno le principali novità per i datori di lavoro:

- Il contratto di inserimento viene abrogato dal 1 gennaio 2013;

- **contratti a termine:** dal 18 luglio nel caso di “primo rapporto a termine” i datori di lavoro possono procedere all’assunzione senza indicare le ragioni giustificatrici del termine apposto al contratto, per una durata non superiore a 12 mesi; il contratto “acausale” non è però prorogabile. Le pause che intercorrono fra un contratto a termine e quello successivo sono state innalzate rispettivamente a 30 e 50 giorni, a seconda che la durata del contratto precedente fosse pari o oltre i sei mesi di durata.

Per i nuovi contratti bisogna considerare anche eventuali periodi già svolti sotto forma di somministrazione, poiché contano ai fini del tetto massimo dei 36 mesi consentiti con rapporto a termine, pena la conversione a tempo indeterminato.

Dal 1 gennaio 2013 più 1,4% di contributi recuperabili, in parte, nel caso di trasformazione a tempo indeterminato. Per il finanziamento dell’ASPI, Assicurazione Sociale per l’Impiego, che sostituirà gradualmente indennità di mobilità e disoccupazione.

- **Contratti a progetto:** per i nuovi contratti **vincoli più stringenti alla nozione di progetto e alla modalità di svolgimento della prestazione;** il progetto non può più essere una ripetizione dell’oggetto sociale, va indicato il risultato finale da conseguire. Il corrispettivo, oltre che proporzionato alla quantità e qualità del lavoro, non può essere inferiore ai minimi previsti per ciascun settore di attività. L’aliquota alla Gestione Separata Inps rimarrà al 27% per il 2013 e salirà al 28% nel 2014. Per gli assicurati iscritti anche ad altre forme pensionistiche salirà al 20%.

Decorrenza delle nuove norme: contratti di collaborazione stipulati successivamente al 18 luglio 2012.

- **Collaborazioni rese da titolari di partite IVA,** opera la presunzione di collaborazione coordinata e continuativa ovvero lavoro subordinato, qualora si riscontrino almeno due dei seguenti requisiti: - la durata sia complessivamente superiore ad otto mesi nell’anno solare, - il corrispettivo presso l’utilizzatore sia più dell’80% dei compensi percepiti su due anni consecutivi, - il lavoratore disponga di una postazione di lavoro fissa presso una delle sedi del committente.

STUDIO ASSOCIATO FIORA RINALDI ROGGIA

Consulenza Aziendale Tributaria Lavoro - Gestioni Contabilità Paghe - caf

Dott. Massimiliano Fiora Commercialista · Revisore Legale · Consulente tecnico Tribunale Novara
 Dott. Veronica Roggia Commercialista · Revisore Legale



Rag. Daniela Candian Commercialista · Revisore Legale
 Geom. Marina Cattaneo Consulente del Lavoro
 Dott. Giuseppe Petruzzi

codice fiscale · partita iva: 01701770032
 website: www.safr.it e-mail: info@safr.it

28078 GHEMME (NO) via Roma 15 tel. 0163.842.833 - 0163.840.690 · fax 0163.841.154
 28064 CARPIGNANO SESIA via Roma 28 tel. · fax 0321.824.230
 28073 FARA NOVARESE via Battisti 9 tel. 0321.829.903

Le nuove disposizioni si applicano sui contratti instaurati successivamente all'entrata in vigore della legge, mentre per quelli già in essere, periodo transitorio di dodici mesi e quindi dal luglio 2013.

- **Si ribadisce l'occasionalità e il carattere accessorio delle prestazioni rese con il sistema dei voucher;** è possibile sempre e comunque attivare le prestazioni di lavoro accessorio, ponendo un limite di carattere economico.

Le prestazioni che saranno rese nei confronti di imprese commerciali o professionisti non potranno comunque superare i 2.000 euro annui per lavoratore, rimane da precisare cosa voglia in realtà intendere con l'espressione "imprenditore commerciale"; **rimangono confermate, seppure con qualche piccolo distinguo, le norme per le attività agricole, nei limiti dei 5.000 euro.**

Resta comunque ferma, fino al 31 maggio 2013, la normativa vigente con riferimento ai buoni già richiesti al momento dell'entrata in vigore della legge.

- **lavoro intermittente** sarà possibile per giovani con meno di 24 anni di età o più di 55. Abolita la possibilità di utilizzare il contratto durante i periodi festivi o durante il fine settimana, che viene rimessa alla stipula di contratti collettivi, che potranno prevedere sia le "esigenze" che i "periodi predeterminati". **Per l'utilizzo del lavoratore viene introdotto l'obbligo di effettuare una comunicazione preventiva alla direzione territoriale del lavoro competente,** anche via fax, tramite posta elettronica oppure via sms, secondo una procedura che sarà definita da un decreto ad hoc del ministero del Lavoro.

I contratti di lavoro intermittente già sottoscritti alla data di entrata in vigore della nuova normativa cesseranno di avere efficacia entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge (18 luglio 2013).

- **Le dimissioni della lavoratrice durante la gravidanza e fino ai tre anni di età del figlio** (e non più di 1 anno), per essere efficaci, devono essere **convalidate** dal servizio ispettivo del ministero del lavoro.

Le dimissioni volontarie e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro sono condizionate dalla **convalida**, effettuata presso la **Direzione territoriale del lavoro**, o il Centro per l'impiego, o in alternativa alla sottoscrizione di apposita dichiarazione del lavoratore apposta in calce alla ricevuta di trasmissione della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro.

In mancanza il rapporto di lavoro si intende risolto qualora i lavoratori, entro sette giorni, non si presentino davanti ai predetti organismi, ovvero non sottoscrivano la dichiarazione. Qualora in mancanza della convalida, ovvero della sottoscrizione, Il datore di lavoro non trasmetta ai lavoratori dimissionari, una comunicazione contenente l'invito entro il termine di trenta giorni dalla data di dimissioni o dalla risoluzione consensuale, le dimissioni si considerano prive di effetto e il rapporto di lavoro ancora valido.

Questo il quadro che si delinea ad oggi, con parecchi punti da chiarire, e qualche decreto ancora da emanare.

STUDIO ASSOCIATO FIORA RINALDI ROGGIA

Consulenza Aziendale Tributaria Lavoro - Gestioni Contabilità Paghe - caf

Dott. Massimiliano Fiora Commercialista · Revisore Legale · Consulente tecnico Tribunale Novara
Dott. Veronica Roggia Commercialista · Revisore Legale



Rag. Daniela Candian Commercialista · Revisore Legale
Geom. Marina Cattaneo Consulente del Lavoro
Dott. Giuseppe Petruzzi

codice fiscale · partita iva: 01701770032
website: www.safr.it e-mail: info@safr.it

28078 GHEMME (NO) via Roma 15 tel. 0163.842.833 - 0163.840.690 · fax 0163.841.154
28064 CARPIGNANO SESIA via Roma 28 tel. · fax 0321.824.230
28073 FARA NOVARESE via Battisti 9 tel. 0321.829.903

Rimaniamo a disposizione per ogni chiarimento e per fornirvi eventuali aggiornamenti.
Cordiali saluti.

Ghemme-Carpignano Sesia-Fara novarese, 25 luglio 2012

Studio Associato Fiora Rinaldi Roggia